
Ordinanza n. 98 del 28/05/2026

OGGETTO:	DIVIETO DI DETENZIONE E DI UTILIZZO DEL PROTOSSIDO DI AZOTO (N₂O), ANCHE CONOSCIUTO COME “GAS ESILARANTE”, SU AREE PUBBLICHE, NEI PARCHI PUBBLICI E NEI PRESSI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI.
-----------------	---

IL SINDACO

RILEVATO che rapporti del Corpo di Polizia Locale della Città di Rezzato (BS) evidenziano il rinvenimento di bombole di varia fattura e dimensione di protossido d'azoto, altresì, chiamato ossido nitroso o ossido di diazoto a numero chimico N₂O e anche il possesso e l'utilizzo da parte di cittadini, oltre che il rinvenimento di palloncini inequivocabilmente utilizzati per inalare il predetto gas;

EVIDENZIATO che i sopra richiamati rinvenimenti sono avvenuti in zone del territorio della Città di Rezzato (BS), presso aree pubbliche ed aperte al pubblico associate a resti di palloncini, strumenti normalmente utilizzati per l'assunzione del protossido di azoto rendendo inconfutabile l'uso inappropriato della sostanza;

CONSIDERATO che il citato protossido d'azoto, anche conosciuto come “gas esilarante”, è normalmente utilizzato sia per uso medico, alimentare e ricreativo ma ricerche mediche internazionali evidenziano i gravi effetti collaterali dell'uso inappropriato ovvero euforia e dissociazione dalla realtà, nonché insensibilità, annebbiamento della coscienza e leggere allucinazioni, con effetti immediati di durata molto breve, con la conseguenza che il consumatore è portato a ripetere le inalazioni nel tentativo di prolungare l'esperienza con conseguenti danni al sistema nervoso centrale come debolezza muscolare, problemi di equilibrio e a camminare, perdita di conoscenza, parestesia (cioè un'alterata percezione degli stimoli sensoriali), fino ad alterazioni delle funzioni cognitive;

RILEVATO che la sua diffusione come “droga ricreativa” è aumentata notevolmente nell'ultimo decennio creando allarmismo diffuso in tutta Europa per l'utilizzo improprio tanto che paesi come Danimarca, Francia e Paesi Bassi hanno riportato un'impennata nei casi di avvelenamento tra i giovani: in Danimarca i casi sono passati da 16 nel 2015 a 73 nel 2021, in Francia da 10 nel 2017 a 134 nel 2020 e nei Paesi Bassi da 13 nel 2015 a 144 nel 2020;

EVIDENZIATO altresì che i report dell'Osservatorio europeo sulle tossicologie e dipendenze, riportano la crescente popolarità del gas esilarante dovuta alla facile reperibilità, il basso costo, gli effetti di breve durata, con la percezione diffusa che sia una sostanza relativamente sicura, tanto che lo stesso osservatorio riporta “una preoccupazione crescente per l'intera Europa”;

DATO ATTO che la diffusione di questa “droga ricreativa” risulta oggetto di provvedimenti di più municipalità europee (Bonn, Amsterdam, Londra) e campagne di sensibilizzazione italiane (oltreché Ordinanze già emesse in alcuni Comuni della Lombardia) e che dalle cronache si registra un costante aumento di diffusione su tutto il territorio circostante;

RILEVATO che nei territori della zona di Rezzato (BS) è in atto una diffusione del prodotto, la cui assunzione presenta profili di pericolosità, in particolare tra i giovani, i quali, anche a causa degli effetti alteranti del protossido d’azoto, contribuiscono a generare disturbo sociale e a limitare l’utilizzo degli spazi pubblici da parte della cittadinanza;

CONSTATATO altresì che l’attuale disciplina legislativa nazionale non permette di intervenire sulla vendita del prodotto ma l’allarme socio-sanitario appare concreto e attuale;

DATO ATTO che nei compiti del Sindaco vi è la tutela della salute pubblica nonché la sicurezza della Città e che tale situazione se non contrastata con tempestive e specifiche misure di prevenzione determina danno al decoro urbano e diffusa insicurezza;

DATO ATTO altresì che al Sindaco è riconosciuto il ruolo di Autorità sanitaria locale, responsabile della Sicurezza Urbana.

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 “*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*” convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

ORDINA

E’ vietata la detenzione e l’utilizzo del protossido d’azoto (N₂O), altresì denominato ossido nitroso o in qualsiasi altra attinente denominazione, in contenitori di qualsiasi ordine e dimensione nelle aree pubbliche, in particolare nei parchi cittadini e nei pressi o all’interno degli istituti scolastici.

DISPONE

- Che per la violazione a quanto disposto dalla presente Ordinanza sia applicata la sanzione prevista dall’art.7 bis T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 pari ad euro 500,00.
- Che all’accertamento della violazione consegue il sequestro amministrativo del contenitore.
- Di pubblicare la presente ordinanza all’albo e nei luoghi pubblici del territorio comunale.
- L’invio della presente ordinanza agli Organi di Polizia del territorio, per il controllo circa il rispetto del presente dispositivo.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. Lombardia entro 60 giorni, o ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato (art. 6, comma 4, dl 19/2026), dal termine dell’esposizione all’Albo Pretorio comunale.

Rezzato, li 28/05/2026

IL SINDACO
Luca Reboldi

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
